

Newsletter ANAPA

n. 17 del 21 luglio 2014

Ai Presidenti dei Gruppi Aziendali

Agli organi direttivi di ANAPA

Agli associati di ANAPA

A tutti gli agenti di assicurazione interessati

DI CHI E' IL CLIENTE DELL'AGENZIA ASSICURATIVA?: I CONTRASTI DEL PROVVEDIMENTO ANTITRUST CON LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO E DI GENOVA.

Care colleghe e Cari colleghi,

il recente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), di cui abbiamo messo in evidenza gli impatti sul mercato e sull'applicazione dell'ANA 2003 nella nostra precedente comunicazione (newsletter n.15 del 7 luglio c.m.), schiude ulteriori riflessioni anche in merito all'annosa questione della "titolarità" dei dati del cliente, ponendosi, su questo specifico ambito, in aperto contrasto con la sentenza n. 875/2014 del Tribunale di Milano, secondo la quale *"tutta la clientela che viene, così procurata, è da considerare patrimonio esclusivo dell'assicuratore per cui essa è stata procurata e, dopo la cessazione dei rapporti, l'agente non può tentare di distarla a favore di altri assicuratori concorrenti"*.

Nell'allegarvi la sentenza, vi riportiamo anche l'articolo dell'Avv. Andrea Bullo, consulente legale di ANAPA che, con una precisa e lucida analisi, fa mergere tutti i nodi racchiusi nella concezione – esclusivamente ideologica – di uno stretto rapporto fiduciario esclusivamente tra agente e cliente, sulla base della quale si fonda, in parte, anche la recente delibera Antitrust. La netta distinzione tra dati personali dei clienti (acquisibili dall'agente per il trattamento "in proprio") e dati relativi ai contratti (afferenti alla proprietà industriale della compagnia), impedisce all'agente di farne un uso volto alla distrazione del portafoglio, indipendentemente dal fatto che abbia legittimamente acquisito dai clienti l'autorizzazione al trattamento dei loro dati.

Con buona pace della rimozione dei presunti ostacoli all'utilizzo condiviso di hardware/software così come ha disposto il provvedimento Antitrust nell'assumere come "vincolanti" gli impegni delle compagnie.

E la sentenza del Tribunale di Milano non rappresenta certo un caso isolato, considerato che ad essa si aggiunge il dispositivo di ordinanza cautelare del Tribunale di Genova per violazione del

diritto di proprietà industriale e/o del diritto di autore da parte di alcuni intermediari di Ina-Assitalia nell'utilizzo dei dati personali e contrattuali dei clienti.

Assistiamo, purtroppo, ancora una volta a fatti concreti che smentiscono le rappresentazioni della realtà di altra associazione sindacale che probabilmente ancora non si è resa conto di ciò che sta investendo il sistema dell'intermediazione assicurativa.

ANAPA presidierà anche quest'ambito per amore della verità e per offrire un concreto supporto ai colleghi per affrontare con cautela e prudenza le nuove dinamiche che si stanno diffondendo nel mercato, evitando il rischio di incorrere in comportamenti suscettibili di essere posti all'attenzione dell'autorità giudiziaria.

Con i più cordiali saluti.

ANAPA

Allegati:

- Sentenza del Tribunale di Milano n.875/2014;
- Articolo Avv. Andrea Bullo.